

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 265/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Prof. Vincenzo Fortunato, Avv. Nicolò Schillaci, Dr. Stefano Toschei, – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL PIACENZA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MOSCARDELLI DAVIDE SEGUITO GARA GROSSETO/PIACENZA DELL'8.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Piacenza F.C. S.p.A. di Piacenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CONSONNI LUIGI SEGUITO GARA GROSSETO/PIACENZA DELL'8.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Consonni Luigi ad 1 giornata effettiva di gara e all'ammenda di €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL CALCIATORE CARCURO DAVIDE (SALERNITANA CALCIO 1919) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/SALERNITANA** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Carcuro Davide, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante per 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/SALERNITANA** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BOVO ANDREA SEGUITO GARA CESENA/PADOVA DELL'8.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELLA A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE TOTTI FRANCESCO SEGUITO GARA TIM CUP INTERNAZIONALE/ROMA FINALE DEL 5.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 284 dell'10.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Roma S.p.A. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DEL CALC. DANIELE CORVIA (U.S. LECCE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI/LECCE DELL'8.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Daniele Corvia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Carlo Porceddu

-----

**Publicato in Roma il 21 maggio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete